

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1057

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa della senatrice ACCIARINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GENNAIO 2002

—————

Norme sul deposito legale dei documenti di interesse editoriale

—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - L'esigenza fortemente sentita dalla Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali di rinnovare e armonizzare le norme vigenti sul «deposito obbligatorio delle pubblicazioni» e di altre norme di deposito dei «prodotti dell'ingegno» è alla base del disegno di legge sul deposito legale che si presenta.

La legge vigente in materia è, come è noto, ancora quella del 1939 (legge 2 febbraio 1939, n. 374), modificata in piccola parte dal decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660. Essa è ispirata dal contesto della produzione editoriale e dalla cultura dell'epoca che accentuano più le finalità di controllo della stampa che quelle squisitamente culturali ed è infine riferita solo alle pubblicazioni a stampa.

In Italia c'è un notevole ritardo nell'adeguamento di questa normativa rispetto agli altri paesi europei, dove dagli anni sessanta particolare attenzione è stata data dal legislatore a questa materia: sono state privilegiate, nelle norme emanate nel corso degli anni, le finalità culturali per il potenziamento dei servizi bibliografici rivolti all'educazione, alla ricerca e allo sviluppo socio culturale del Paese, sono state introdotte le necessarie modifiche di adeguamento all'evoluzione della produzione editoriale e culturale.

Se si guarda pertanto al panorama delle norme rinnovate più o meno recentemente appaiono chiari quali devono essere gli obiettivi della nuova legge sul deposito legale:

costituire l'archivio a livello nazionale e territoriale (regionale) della produzione editoriale nazionale, rappresentata oggi da diverse tipologie di documenti su diversi supporti;

documentare l'archivio mediante la realizzazione di servizi bibliografici nazionali di informazione ed accesso ai documenti da parte del pubblico dei lettori e degli studiosi.

È utile tenere presenti le linee guida recenti, che qui si allegano, redatte e diffuse dall'*International Federation Library Association* (IFLA) nel 2000 che, aggiornando le precedenti del 1981, esaminano con ampiezza i problemi legati allo sviluppo della società dell'informazione e all'evoluzione dei prodotti editoriali e culturali.

Inoltre sono qui di seguito sintetizzati i criteri di base ai quali sono ispirate le più recenti legislazioni in Europa:

giustificare il deposito legale soltanto nell'ottica di costituire l'archivio della produzione editoriale e di fornire servizi di informazione e di accesso ai documenti;

ridurre le copie delle opere da consegnare da parte di editori (tipografi o produttori, o distributori) per sottolineare soprattutto le finalità primarie per le quali le opere sono richieste;

estendere la normativa sul deposito legale al materiale non librario, allo scopo di tenere il passo con la crescente importanza che tale materiale ha acquisito nel campo dell'informazione e della documentazione nel mondo contemporaneo;

selezionare le tipologie dei prodotti soggetti a consegna perchè, data la vastità e diversità della produzione editoriale, non è più possibile pensare di conservare e documentare ogni sorta di documento;

individuare i destinatari delle copie tra quegli istituti che, per la loro specificità e per i compiti che svolgono, sono in grado di conservare nel modo migliore le diverse tipologie di materiali e possono più celer-

mente fornire su questi adeguati servizi di informazione e di accesso;

snellire le modalità di deposito per rimuovere i ritardi e le disfunzioni attuali, adottando la procedura dell'invio diretto delle copie alle biblioteche ed agli altri istituti destinatari da parte dell'editore (tipografo, o produttore, o distributore), offrendo facilitazioni economiche per la spedizione.

Il presente disegno di legge risponde in gran parte a questi criteri ed è naturalmente suscettibile di miglioramenti e modifiche, raggiungibili per altro, in molte parti, anche con il regolamento di applicazione previsto.

Le ragioni che sono alla base della richiesta di rinnovare la normativa del deposito legale sono dettate dall'urgenza di avere anche in Italia una legge adeguata, come negli altri Paesi europei.

Attualmente la situazione regolata dalla legge vigente è sempre più ingovernabile e genera continui disservizi nello svolgimento dei compiti istituzionali delle biblioteche depositarie, sia perchè nell'ambito della legge non ricadono tutti i prodotti editoriali in rapida evoluzione dopo la diffusione degli strumenti informatici, sia perchè il meccanismo anacronistico della consegna è causa di lentezze e lacune. Si determinano spesso infatti gravi ritardi nell'arrivo delle opere nelle biblioteche (anche superiori a dodici mesi) e mancanze di più del 20 per cento ogni anno nella consegna. Tutto ciò va a

danno della conservazione dei prodotti editoriali italiani in tutte le loro forme e produce rilevanti disagi nella disponibilità per il pubblico delle opere, e nella diffusione tempestiva dell'informazione mediante i servizi bibliografici nazionali.

Particolarmente critica è la situazione per i prodotti sonori e video: la legge attualmente vigente prevede il deposito su richiesta solo dei documenti sonori, questa modalità determina la perdita di molti documenti per la difficoltà oggettiva di raccogliere le informazioni su quanto viene pubblicato. I documenti video non sono soggetti a deposito così come tutti i documenti multimediali con un dominante contenuto audio e video.

E' anche necessario definire una modalità di deposito legale per i prodotti televisivi e radiofonici che sono, ormai, una fondamentale fonte di documentazione culturale e storica della nostra società.

In Italia finora le proposte di modifica, presentate più volte nelle precedenti legislature in un arco di tempo che supera ormai i venti anni, non hanno mai completato l'*iter* parlamentare per diventare legge. Si presenta, quindi, all'attenzione del Parlamento un testo rinnovato, nella speranza che la proposta di disegno di legge sul deposito legale possa essere accolta e riprendere con maggiore successo il cammino più volte interrotto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto)

1. I documenti destinati all'uso pubblico e fruibili mediante la lettura, l'ascolto e la visione, qualunque sia il loro processo tecnico di produzione, edizione, o di diffusione, sono oggetto di deposito obbligatorio al fine di conservare la memoria della cultura e della vita sociale italiana.

2. Il deposito obbligatorio è denominato deposito legale.

3. Sono destinati al deposito legale i documenti prodotti totalmente o parzialmente in Italia, distribuiti su licenza per il mercato italiano, offerti in vendita o altrimenti distribuiti e comunque non diffusi in ambito esclusivamente privato.

4. I documenti di cui al presente articolo sono depositati nelle biblioteche e negli istituti indicati negli articoli 6, 7, 8 per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2 e per l'espletamento dei relativi servizi, nel rispetto degli specifici compiti istituzionali.

Art. 2.

(Finalità)

1. Il deposito legale è finalizzato:

a) alla raccolta ed alla conservazione dei documenti di cui all'articolo 1;

b) alla produzione ed alla diffusione dei servizi bibliografici nazionali;

c) alla consultazione ed alla disponibilità dei medesimi documenti, nel rispetto delle norme sulla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi;

d) alla documentazione della produzione editoriale a livello regionale.

Art. 3.

(Soggetti obbligati)

1. I soggetti obbligati al deposito legale sono:

a) l'editore o comunque il responsabile della pubblicazione, sia persona fisica che giuridica;

b) il tipografo, ove manchi l'editore;

c) il produttore o il distributore di documenti non librari o di prodotti editoriali simili;

d) l'autorità di Governo competente in materia di spettacolo nonchè il produttore di opere filmiche, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettere e) ed f).

2. I documenti devono essere consegnati entro i quindici giorni successivi alla prima distribuzione, contrassegnati da elementi identificativi stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 11.

Art. 4.

(Categorie di documenti destinati al deposito legale)

1. Le categorie di documenti destinati al deposito legale sono:

a) libri;

b) opuscoli;

c) pubblicazioni periodiche;

d) carte geografiche e topografiche;

e) atlanti;

f) grafica d'arte;

g) video d'artista;

h) manifesti;

i) musica a stampa;

l) microforme;

m) documenti fotografici;

n) documenti sonori e video;

o) film iscritti nel pubblico registro della cinematografia tenuto dalla Società italiana autori ed editori (SIAE);

p) soggetti, trattamenti e sceneggiature di film italiani ammessi alle provvidenze previste dall'articolo 23 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;

q) programmi radio e teletrasmessi selezionati secondo i criteri di scelta stabiliti dalla commissione di cui all'articolo 10;

r) documenti diffusi su supporto informatico;

s) documenti diffusi tramite rete informatica non rientranti nelle lettere precedenti.

Art. 5.

(Categorie di documenti escluse dal deposito legale)

1. Nell'ambito delle categorie elencate all'articolo 4, la commissione di cui all'articolo 10 stabilisce i criteri di selezione dei documenti da escludere, totalmente o parzialmente, dal deposito legale, in quanto non contribuiscano al raggiungimento delle finalità previste dall'articolo 2. È altresì compito della commissione individuare nuove categorie di documenti da destinare al deposito legale.

Art. 6.

(Copie e destinatari)

1. Il numero delle copie dei documenti soggetti al deposito legale e gli istituti destinatari, responsabili della loro gestione per il raggiungimento dei fini di cui agli articoli 1 e 2, sono così individuati:

a) tre copie di libri, opuscoli, periodici, carte geografiche e topografiche, atlanti, manifesti, musica a stampa, microforme e altri documenti diffusi su supporti informatici, sono consegnate rispettivamente:

1) una alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze;

2) una alla Biblioteca nazionale centrale di Roma;

3) una alla biblioteca della regione nella quale ha sede il soggetto obbligato e responsabile del deposito legale, da individuare con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

b) una copia dei documenti fotografici, realizzati su qualsiasi supporto e con qualsiasi procedimento tecnico, è consegnata all'Istituto nazionale per la grafica;

c) due copie dei documenti di grafica d'arte e dei video d'artista sono consegnate rispettivamente:

1) una copia all'Istituto nazionale per la grafica;

2) una copia ad una biblioteca, museo o istituzione culturale a livello regionale, da identificarsi nel regolamento applicativo della presente legge;

d) due copie dei documenti sonori e video e di altri documenti a prevalente contenuto sonoro e audiovisivo diffusi su supporti informatici sono consegnati alla Discoteca di Stato;

e) una copia dei film, positiva o negativa che sia, ma ottimale come immagine e suono di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *o*), è consegnata alla Cineteca nazionale, settore della fondazione scuola nazionale di cinema con le seguenti modalità:

1) una copia positiva dei film ammessi alle provvidenze di legge, a cura dell'autorità di Governo competente in materia di spettacolo;

2) una copia controtipo o una copia internegativo dei film di lungometraggio cui è rilasciato l'attestato di qualità, a cura del produttore dei film;

3) una copia positiva nuova dei film non assistiti dal Fondo di garanzia previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio

1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, e successive modificazioni, a cura del produttore dei film; il soggetto obbligato, unitamente alla copia, rilascia dichiarazione irrevocabile che consenta alla Cineteca nazionale l'accesso perpetuo al negativo per le finalità istituzionali;

4) una copia controtipo o una copia internegativo dei film di lungometraggio assistiti dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 16 del citato decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994, a cura del produttore dei film;

f) una copia dei soggetti, dei trattamenti e delle sceneggiature di film italiani di cui all'articolo 4, comma 1, lettera p), è consegnata al Centro sperimentale di cinematografia a cura dell'autorità di Governo competente in materia di spettacolo;

g) i programmi radio e teletrasmessi, selezionati secondo i criteri di scelta della commissione di cui all'articolo 10, sono conservati e documentati dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private in una apposita sezione dei loro archivi e sono resi consultabili nel rispetto delle norme sulla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi.

h) per i documenti diffusi tramite rete informatica e non rientranti nelle lettere da a) a g), la commissione di cui all'articolo 10 definisce i criteri di scelta e le modalità di deposito alle biblioteche di cui alla lettera a), e, qualora tali documenti siano a prevalente contenuto sonoro e audiovisivo, alla Discoteca di Stato.

2. L'obbligo della consegna dei documenti appartenenti alle categorie di cui al comma 1 si intende adempiuto quando gli esemplari sono completi, privi di difetti e comprensivi di ogni eventuale allegato, o delle istruzioni e della documentazione tecnica necessaria a garantirne l'uso nel tempo.

3. Sono soggette all'obbligo del deposito le edizioni speciali, di pregio e non, anche

se eseguite in ristretto numero di copie o fuori commercio, le edizioni nuove o aggiornate, nonchè le riproduzioni in facsimile di opere non più in commercio.

Art. 7.

(Pubblicazioni ufficiali. Pubblicazioni edite con il contributo o il patrocinio pubblico)

1. Fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 1 e 2, gli organi dello Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e ogni altro ente pubblico, anche economico, hanno l'obbligo di consegnare un esemplare alla biblioteca del Senato della Repubblica e un esemplare alla biblioteca della Camera dei deputati delle pubblicazioni ufficiali, come definite dal regolamento attuativo della presente legge, da loro edite, anche tramite editori privati. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali hanno il medesimo obbligo nei confronti della biblioteca del consiglio regionale oppure, ove questa manchi, della biblioteca della regione che sarà individuata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Oltre a quanto previsto nel comma 1, gli organi dello Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e ogni altro ente pubblico, anche economico, sono tenuti a inviare, a richiesta, alla biblioteca del Senato della Repubblica, alla biblioteca della Camera dei deputati e alla biblioteca centrale giuridica del Ministero della giustizia, un esemplare di ogni altra pubblicazione edita da loro, o con il loro contributo.

3. I criteri e le modalità del deposito delle pubblicazioni ufficiali e delle altre pubblicazioni di cui al comma 2 sono stabiliti dalla commissione di cui all'articolo 10.

Art. 8.

(Deposito a richiesta)

1. Ferme restando le finalità di cui agli articoli 1 e 2, i soggetti obbligati al deposito, secondo quanto previsto dall'articolo 3, sono tenuti ad inviare alla biblioteca centrale del Consiglio nazionale delle ricerche una copia dei documenti di cui all'articolo 4 dalla stessa richiesti, anche in forma cumulativa, e strettamente inerenti alle aree della scienza e della tecnica.

Art. 9.

(Sanzioni)

1. Chiunque viola le norme della presente legge è soggetto ad una sanzione amministrativa pecunaria di ammontare pari da tre a quindici volte il valore commerciale del documento.

2. Il pagamento della sanzione non esonera il soggetto obbligato dalla consegna degli esemplari dovuti.

3. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 è ridotta fino a un terzo qualora il soggetto obbligato successivamente provveda alla consegna degli esemplari dovuti.

4. Per quanto riguarda i produttori di film inadempienti, questi sono obbligati a consegnare, con privilegio preferenziale e primario rispetto a qualsiasi altro eventuale creditore, le copie positive, i controtipi e gli internegativi, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), numeri 2, 3, 4, alla Fondazione scuola nazionale di cinema, che li conserverà con facoltà di disporre per le proprie finalità istituzionali.

5. Le modalità per l'applicazione della sanzione amministrativa saranno definite dal regolamento attuativo della presente legge.

Art. 10.

(Commissione per il deposito legale)

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali nomina con proprio decreto una commissione per il deposito legale, composta da:

a) il direttore generale per i beni librari e gli istituti culturali del Ministero per i beni e le attività culturali, che la presiede;

b) il direttore della Biblioteca nazionale centrale di Firenze;

c) il direttore della Biblioteca nazionale centrale di Roma;

d) il direttore dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche;

e) il direttore della Discoteca di Stato;

f) il direttore dell'Istituto nazionale per la grafica;

g) il direttore della Cineteca nazionale;

h) il direttore della biblioteca del Senato della Repubblica;

i) il direttore della biblioteca della Camera dei deputati;

l) il direttore della biblioteca del Consiglio nazionale delle ricerche;

m) un rappresentante designato dal Coordinamento degli assessori regionali alla cultura;

n) un rappresentante designato dal Consiglio per i beni culturali e ambientali;

o) un rappresentante designato dal Forum della società dell'informazione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

p) un rappresentante della SIAE;

q) quattro rappresentanti dei soggetti obbligati al deposito, dei quali due degli editori, uno dei produttori di materiale non librario o di prodotti editoriali similari designati dalle Associazioni di categoria, uno designato dall'autorità di Governo competente in materia di spettacolo;

r) un rappresentante degli autori designato dalle associazioni di categoria;

s) due rappresentanti designati dalle emittenti radio e televisive;

t) un rappresentante dell'Associazione italiana biblioteche.

2. La commissione può nominare al proprio interno una giunta esecutiva di non più di cinque membri.

3. La commissione esercita i compiti individuati negli articoli 4, comma 1, lettera q); 5; 6, comma 1 lettere g), e h); 7, comma 3, e potrà istituire comitati tecnici, nonchè avvalersi di esperti e di tecnici delle tematiche riguardanti il deposito e delle tipologie dei documenti. Alla commissione sono altresì attribuiti compiti di vigilanza sul raggiungimento delle finalità previste dall'articolo 2 e di promozione di convenzioni ed accordi.

4. La Commissione è convocata di diritto tre volte all'anno, nonchè quando il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

5. Ai componenti della commissione non sono attribuiti gettoni, indennità o rimborsi di alcun tipo. La commissione opera avvalendosi degli uffici del Ministero per i beni e le attività culturali, con esclusione di qualsiasi onere finanziario aggiuntivo a carico dello stesso Ministero.

Art. 11.

(Regolamento attuativo)

1. Il regolamento della presente legge è emanato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore secondo le modalità previste dall'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Il regolamento stabilisce le modalità di attuazione ed in particolare:

a) gli elementi identificativi da apporre sulle categorie dei documenti di cui all'articolo 3;

b) i criteri di definizione delle pubblicazioni ufficiali, di cui all'articolo 7, comma 1;

c) i criteri di determinazione del valore commerciale dei documenti per i quali questo non sia preventivamente determinato, ai fini della irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 9, nonché l'autorità che le decide e le modalità di applicazione delle medesime;

d) gli strumenti di controllo per l'applicazione della presente legge;

e) i soggetti depositanti e gli istituti depositari per particolari categorie di documenti;

f) i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di cui all'articolo 10.

Art. 12.

(Abrogazioni)

1. La legge 2 febbraio 1939, n. 374, e successive modificazioni, il regolamento di cui al regio decreto 12 dicembre 1940, n. 2052, e l'articolo 23 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, sono abrogati.

